

# COMUNE DI SANTA GIUSTA

# Provincia di Oristano

# REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE AD USO AGRICOLO DI TERRENI SOGGETTI AD USO CIVICO

Approvato con deliberazione del C.C. n. 51 del 28.11.2011, modificato con deliberazione C.C. n. 52 del 06.11.2015

#### CAPO I - LOTTI IN LOCALITA' ARCU PILLONI

# Art. 1 – Oggetto.

1. Il presente capo regolamenta le modalità di concessione in uso e gestione dei lotti di proprietà comunale, soggetti ad uso civico, siti in zona E agricola, località "Arcu pilloni", in numero complessivo di 117, della superficie di 600 metri quadrati circa ciascuno.

# Art. 2 – Modalità di utilizzo.

- 1. I lotti devono essere destinati esclusivamente dal concessionario ad uso agricolo e/o zootecnico.
- 2. Ciascun lotto consente la realizzazione di un insediamento agro-zootecnico, all'interno del quale il concessionario può allevare capi di bestiame minuto ad uso famiglia, nei limiti stabiliti dalla ASL.
- 3. Il concessionario può realizzare all'interno del lotto un fabbricato da destinare a ricovero degli animali, avente una cubatura massima calcolata applicando l'indice fondiario consentito in zona E agricola. La tipologia del fabbricato dovrà essere conforme al progetto tipo approvato dal Consiglio. La realizzazione del fabbricato è subordinata al rilascio di concessione edilizia da parte del Servizio Tecnico comunale. La recinzione del lotto deve essere eseguita con le caratteristiche stabilite dal regolamento edilizio comunale. L'assegnatario deve realizzare nel lotto una fossa biologica nella quale contenere i liquami e gli escrementi degli animali e provvedere a sua cura e spese allo smaltimento periodico degli stessi tramite ditta specializzata. L'Ufficio Tecnico e l'Ufficio di Polizia Locale del Comune effettueranno periodici controlli sui lotti per il rispetto delle finalità di utilizzo dei lotti e delle norme igienico-sanitarie.
- 4. Il lotto può essere destinato, in alternativo all'uso zootecnico, alla coltivazione di ortaggi e/o alla piantumazione di alberi di alto fusto per legnatico, con esclusione dei lotti confinanti con altri adibiti ad orto, frutteto o vigneto o utilizzati per allevamento zootecnico. E' vietato destinare il lotto ad usi diversi, pena la revoca della concessione.
- 5. Il concessionario ha l'obbligo di adeguarsi, relativamente alla realizzazione sul lotto di baracche, ricoveri temporanei o tettoie amovibili, alle prescrizioni dell'Ufficio Tecnico comunale in materia di tutela del paesaggio.

# Art. 3 – Criteri, modalità e tempi di assegnazione.

- 1. Possono fare domanda di concessione dei lotti i capifamiglia residenti a Santa Giusta da almeno due anni.
- 2. Sono escluse le domande di coloro che sono concessionari delle terre civiche o di altri terreni ad uso agricolo, inclusi quelli denominati "is partisceddas comunalis", salvo rinuncia alla relativa concessione.
- 3. La concessione non può essere ceduta a terzi, pena la revoca.
- 4. La concessione viene rilasciata dal Responsabile del Servizio Tecnico per 10 annate agrarie, decorrenti dalla data della determinazione con la quale viene disposta la concessione.
- 5. L'annata agraria inizia il 14 settembre con la festa di Santa Croce e termina il 13 settembre dell'anno successivo.
- 6. I lotti sono assegnati dal Servizio Tecnico comunale mediante procedura ad evidenza pubblica, pubblicata sul sito internet del Comune, previa applicazione dei seguenti criteri:

- a) età del richiedente 1 punto per ogni anno di età con un massimo di 65;
- b) residenza 0,50 punti per ogni anno di residenza fino ad un massimo di 32,5; le persone nate a Santa Giusta ed emigrate per motivi di lavoro sono parificate ai residenti;
- c) nucleo familiare punti 10 per ogni figlio minore studente o disoccupato, punti 5 per ogni figlio occupato componente il nucleo familiare, punti 10 per ogni figlio che necessita di una opportunità di inserimento o reinserimento nel contesto sociale (persone svantaggiate o disabili assistite dal Servizio Sociale comunale).
- 7. A parità di punteggio complessivo, hanno la preferenza le persone più anziane.
- 8. Ad ogni nucleo familiare può essere assegnato un solo lotto.

#### CAPO II – LOTTI DENOMINATI IS PARTISCEDDAS

# Art. 4 - Oggetto.

1. Il presente capo regolamenta le modalità di concessione in uso e gestione dei lotti di proprietà comunale, soggetti ad uso civico, siti in zona E agricola prospiciente l'abitato, denominati "is partisceddas comunalis", in numero complessivo di 245, di superficie variabile dai 500 ai 600 metri quadrati ciascuno.

#### Art. 5 – Modalità di utilizzo.

- 1. I lotti devono essere destinati esclusivamente dal concessionario ad uso agricolo, per la coltivazione di un orto.
- 2. E' vietato destinare il lotto ad usi diversi, pena la revoca della concessione.
- 3. Il concessionario ha l'obbligo di adeguarsi, relativamente alla realizzazione sul lotto di baracche, ricoveri temporanei o tettoie amovibili, alle prescrizioni dell'Ufficio Tecnico comunale in materia di tutela del paesaggio.
- 4. Ogni lotto di terreno dovrà essere recintato mediante apposizione di rete metallica e cancello, nel rispetto delle prescrizioni indicate nei seguenti commi.
- 5. Il Comune assegnerà ad ogni lotto un numero civico; la targhetta recante il numero civico verrà fornita agli assegnatari dei lotti, i quali avranno l'obbligo di affiggerla al cancello in modo appropriato e visibile e di custodirla.
- 6. La recinzione dovrà essere realizzata con rete metallica zincata a maglie rettangolari ed avere un'altezza massima di 2 metri, con paletti in ferro zincato da infissione nel terreno a secco, senza l'uso di leganti idraulici di qualunque tipo, ad esclusione dei pali di testata e di quelli del cancello.
- 7. Il cancello dovrà essere realizzato in legno, con struttura semplice o, in alternativa, in profilati metallici pitturati color legno.
- 8. L'Amministrazione comunale provvederà alla richiesta dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. Gli assegnatari dovranno, pertanto, uniformarsi alle tipologie previste.

9. Qualora gli assegnatari avessero la necessità di utilizzare una diversa tipologia, dovranno provvedere a richiedere al Servizio Tecnico comunale l'autorizzazione paesaggistica.

# Art. 6 – Criteri, modalità e tempi di assegnazione.

- 1. Possono fare domanda di concessione dei lotti i capifamiglia residenti a Santa Giusta da almeno 2 anni.
- 2. Sono escluse le domande di coloro che sono concessionari delle terre civiche o di altri terreni ad uso agricolo, inclusi quelli in località "Arcu Pilloni", salvo rinuncia alla relativa concessione.
- 3. La concessione non può essere ceduta a terzi, pena la revoca.
- 4. La concessione viene rilasciata dal Responsabile del Servizio Tecnico per 10 anni, decorrenti dalla data della determinazione con la quale viene disposta la concessione.
- 5. I lotti sono assegnati dal Servizio Tecnico comunale mediante procedura ad evidenza pubblica, pubblicata sul sito internet del Comune, previa applicazione dei seguenti criteri:
- d) età del richiedente 1 punto per ogni anno di età con un massimo di 65;
- e) residenza -0.50 punti per ogni anno di residenza fino ad un massimo di 32,5; le persone nate a Santa Giusta ed emigrate per motivi di lavoro sono parificate ai residenti;
- f) nucleo familiare punti 10 per ogni figlio minore studente o disoccupato, punti 5 per ogni figlio occupato componente il nucleo familiare, punti 10 per ogni figlio che necessita di una opportunità di inserimento o reinserimento nel contesto sociale (persone svantaggiate o disabili assistite dal Servizio Sociale comunale).
- 6. A parità di punteggio complessivo, hanno la preferenza le persone più anziane.
- 7. Ad ogni nucleo familiare può essere assegnato un solo lotto.

# CAPO III – DISPOSIZIONI COMUNI

#### Art. 7 – Canone.

- 1. La misura del canone di concessione dei lotti viene stabilita ogni anno dalla Giunta Comunale preliminarmente all'approvazione del bilancio di previsione e comunicata al concessionario dall'Ufficio Tributi.
- 2. Il versamento del canone deve essere effettuato mediante versamento sul conto corrente postale intestato al Comune, entro il mese di gennaio di ogni anno di durata della concessione.
- 3. L'Ufficio Tributi del Comune verifica annualmente i concessionari morosi e procede d'ufficio all'invio di apposito invito a procedere al versamento entro congruo termine, decorso il quale procede alla riscossione in forma coattiva tramite il concessionario della riscossione delle entrate comunali e ne dà comunicazione all'Ufficio Tecnico per l'avvio della procedura di revoca della concessione.

# Art. 8 – Regolarizzazione delle concessioni.

1. Hanno titolo alla concessione di un lotto i cittadini che risultino assegnatari di un lotto nelle precedenti graduatorie.

2. Le concessioni vengono regolarizzate con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico.

#### Art. 9 – Decadenza dalla concessione.

- 1. Decade dalla concessione il concessionario che:
- a. non utilizza il lotto per le finalità previste dal regolamento, entro un anno dalla concessione;
- b. non utilizza in alcun modo il lotto per una intera annata agraria;
- c. risulta moroso per il pagamento del canone di concessione di un anno, verificato dall'Ufficio Tributi:
- d. viola ripetutamente le disposizioni del presente regolamento.
- 2. La decadenza deve essere sempre preceduta da formale diffida ad adempiere, comunicata dal Responsabile del Servizio Tecnico mediante lettera raccomandata a/r.
- 3. Nessun indennizzo o rimborso è dovuto da parte del Comune al concessionario per opere e/o migliorie eventualmente realizzate sul lotto oggetto di concessione.

#### Art. 10 – Trasferimento della concessione a terzi

- 1. Alla scadenza, la concessione può essere rinnovata su richiesta del concessionario, altrimenti il lotto rientra automaticamente nella piena disponibilità del Comune, per la successiva assegnazione.
- 2. In caso di decesso del concessionario o di impossibilità materiale dello stesso ad utilizzare il lotto assegnato, la concessione può essere trasferita ad uno degli eredi, nell'ordine coniuge, parenti di primo e di secondo grado, aventi i requisiti, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio Tecnico e determinazione di concessione, avente scadenza pari a quella della concessione originaria.

#### Art. 11 – Disposizioni transitorie e finali

- 1. I beneficiari di particelle che alla data di approvazione del presente regolamento sono privi di titolo di assegnazione, possono accedere in via straordinaria, unica ed eccezionale ad una sanatoria, a condizione che:
- a) rientrino nell'ultima graduatoria approvata;
- b) dimostrino (servendosi anche di una dichiarazione sottoscritta dal beneficiario e da almeno due testimoni ed eventuali prove documentali) di lavorare la particella ininterrottamente da almeno 5 anni;
- c) possiedano i requisiti soggettivi per l'assegnazione oppure siano stati sospesi dall'assegnazione in attesa di nuova graduatoria.
- 2. Agli assegnatari che ottengono la sanatoria di cui al comma 1, verrà assegnata la particella per la quale è stata fatta richiesta di sanatoria.
- 3. Inoltre, coloro che coltivano la particella per conto dell'assegnatario, hanno titolo alla concessione del lotto nei seguenti casi:
- a) devono presentare richiesta di assegnazione di quel lotto;
- b) al momento della richiesta del lotto, devono esserne in possesso e coltivarlo;
- c) devono presentare l'atto di rinuncia del titolare dell'assegnazione o degli eredi, nel caso sia deceduto;
- d) Qualora non sia possibile presentare la dichiarazione di rinuncia di cui al punto c) per mancanza dei soggetti interessati, devono presentare una dichiarazione sottoscritta dal coltivatore attuale e da

due testimoni che attestino il possesso della particella da quando era in vita l'assegnatario e devono allegare eventuali prove documentali (ad es. relazioni della polizia locale).

- 4. I concessionari di cui ai commi precedenti devono provvedere in ogni caso a:
- a) pagamento di 5 anni di canone;
- b) pagamento della sanzione pari al doppio del canone da corrispondere per 5 anni.

# Art. 12 - Altre tipologie di concessione.

1. La Giunta Comunale, con propria deliberazione, ha facoltà di concedere uno o più lotti di terreno denominati "is pattisceddas comunalis" o in località "Arcu Pilloni" ad Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) o affini, che ne facciano richiesta per finalità didattico-culturali.

# Art. 13 – Revoca della concessione per pubblica utilità

Per progetti comunali di pubblica utilità che interessino lotti dati in concessione, la Giunta Comunale può dare direttive al Responsabile del Servizio Tecnico al fine della revoca. Ai concessionari dei lotti revocati sarà assegnato un nuovo lotto tra quelli liberi.

# Art. 14 – Responsabilità.

Il Comune non risponde di eventuali danni, a persone, cose o animali, prodotti nei lotti dati in concessione, come conseguenza di azioni anche colpose od omissioni del concessionario o aventi causa, inclusi eventuali utilizzatori abusivi del lotto, compresi i casi di caso fortuito o forza maggiore.

#### Art. 15 - Sanzioni.

- 1. Le violazioni al presente regolamento, formalmente accertate dall'Ufficio Tecnico e dall'Ufficio di Polizia Locale del Comune, se sanabili da parte del concessionario con conseguente eliminazione degli eventuali danni ed effetti negativi prodotti alla proprietà comunale, saranno sanzionate dal Responsabile del Servizio Tecnico con l'applicazione di una sanzione amministrativa di importo variabile da 100 euro a 250 euro, graduata in base alla gravità e intenzionalità della violazione.
- 2. Se la violazione non è sanabile, il Responsabile del Servizio Tecnico procederà alla revoca della concessione.

# Art. 16 – Entrata in vigore.

- 1. Il presente regolamento entra in vigore nel giorno di esecutività della deliberazione di approvazione.
- 2. Da tale data, sono conseguentemente abrogati:
- a. il regolamento per la concessione de "is partisceddas comunalis", approvato con deliberazione del Consiglio n. 30 in data 01/06/2006;
- b. il regolamento per la concessione in uso di lotti comunali da destinare ad attrezzature agricole e zootecniche località "Arcu pilloni", approvato con deliberazione del Consiglio n. 60 del 13.07.1994, modificato con delibera n. 19 del 24.07.2003, con deliberazione n.15 del 03.02.2005 e con deliberazione n. 57 del 02.08.2007.